



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1004

Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli
atti di antisemitismo

Indice

1. DDL S. 1004 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1004	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 370(pom.) del 05/08/2025	12

1. DDL S. 1004 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1004

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

Titolo breve: *Contrasto all'antisemitismo*

Iter

5 agosto 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1004

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Massimiliano Romeo \(LSP-PSd'Az\)](#)

Cofirmatari

[Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az\)](#), [Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 gennaio 2024**; annunciato nella seduta n. 152 del 31 gennaio 2024.

Classificazione TESEO

RAZZISMO, EGUAGLIANZA, MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Articoli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), BASI DI DATI (Art.2), INTERNET (Art.2), OSSERVATORI (Art.2), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), INSEGNANTI (Art.2), FORZE DI POLIZIA (Art.2), INFORMAZIONE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 5 agosto 2025).

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente il 15 febbraio 2024. Annuncio nella seduta n. 159 del 15 febbraio 2024.

Parere delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

Nuovamente assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 5 agosto 2025. Annuncio nella seduta n. 338 del 5 agosto 2025.

Parere delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1004

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1004

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **PIROVANO** e **BERGESIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

Onorevoli Senatori. - Alla luce del conflitto armato attualmente in corso in Medio Oriente e delle ripercussioni che tale guerra ha sul nostro Paese, anche sul piano civile, visto l'interesse mediatico dimostrato dagli organi di informazione e le numerose manifestazioni di cittadini, nasce l'esigenza della presente proposta che è finalizzata ad adottare nell'ambito della legislazione vigente la definizione operativa di antisemitismo.

L'IHRA (*International Holocaust Remembrance Alliance*) è un'Organizzazione intergovernativa - fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l'Italia, 10 Stati osservatori e 7 sostenitori internazionali permanenti - che ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto in tutto il mondo.

L'IHRA, nella riunione tenutasi a Bucarest il 26 maggio 2016, ha approvato una definizione operativa di antisemitismo, la cui adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017, che, tra le altre cose, invita:

gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'IHRA al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite e incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio di Paesi come Regno Unito e Austria; i membri dei Parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico.

Il 6 dicembre 2018, la dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea n. 15213 ha recepito la definizione operativa di antisemitismo IHRA, rinnovando l'invito all'adozione da parte degli Stati membri.

Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione IHRA; in Italia, l'adozione è stata sancita nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

In questi anni, l'Italia, anche grazie al prezioso lavoro di documentazione e di sensibilizzazione svolto dal Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), ha operato per prevenire e reprimere le (crescenti) manifestazioni di antisemitismo, dotandosi di una Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, elaborata dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall'IHRA. La Strategia contiene una serie di preziose indicazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni, tra le quali l'invito a « valutare l'eventuale ampliamento delle norme del codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di

odio antisemita o pregiudizio antisemita ».

Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall'organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l'Italia dal CDEC e dall'Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell'odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata - analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l'Olocausto - sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statutale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.
2. La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA*) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a:
 - a) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d'odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;
 - b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, anche attraverso l'aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di *social media* nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti;
 - c) elaborare apposite linee guida sul contrasto all'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare;
 - e) dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto delle diversità all'interno del curriculum di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d);

- f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all'articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell'atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali;
- g) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d'odio antisemiti;
- h) promuovere, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Il diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, *slogan*, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57902

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 370(pom.) del 05/08/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 5 AGOSTO 2025

370^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Conversione in legge del decreto-legge 1^o agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) - pur apprezzando l'osservazione contenuta nella proposta di parere avanzata dal relatore - reputa che sarebbe più opportuno convertirla in una condizione, anche al fine di rafforzare il ruolo di questa Commissione nell'espressione dei pareri, a presidio della legalità costituzionale.

Peraltro, ritiene che la maggioranza persista in un atteggiamento remissivo verso le scelte, anche palesemente erranee, del Governo.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, stigmatizzando la tempistica di esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il provvedimento in esame è stato assegnato nella giornata di ieri e che i tempi di trattazione trovano motivazione nel fatto che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) mantiene la proposta di parere avanzata, rilevando come l'osservazione ivi contenuta rappresenti un punto di equilibrio tra la tutela dell'ambito di discrezionalità della Commissione di merito e l'esercizio del ruolo svolto dalla 1^a Commissione in sede consultiva. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo con osservazione avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo
(Discussione congiunta. Rimessione all'Assemblea)

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) rammenta preliminarmente la delicatezza dell'attuale

contingenza, caratterizzata purtroppo sia da episodi di violenza nei confronti di persone prese di mira per la semplice appartenenza alla comunità ebraica sia dalla gravissima situazione umanitaria in cui versa la striscia di Gaza.

Senza alcuna pretesa di riuscire a risolvere tali incresciose situazioni, le iniziative legislative in titolo - di identico contenuto - cercano quantomeno di arginare episodi gravi e odiosi di antisemitismo che tendono a reiterarsi anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali scuole ed università.

Il disegno di legge 1004 a prima firma del senatore Romeo è stato presentato nel gennaio del 2024, mentre il disegno di legge 1575 a firma del senatore Scalfarotto è stato presentato lo scorso luglio. Nel dettaglio, i disegni di legge si compongono di tre articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuti ogni forma di antisemitismo, favorisca azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacoli la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

In attuazione della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, si prevede l'adozione della definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori. Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende una determinata percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebraiche e non ebraiche, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

Si dispone, inoltre, la collaborazione tra le istituzioni della Repubblica per individuare gli interventi necessari a prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni volte a: creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia e di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*; elaborare apposite linee guida sul contrasto all'antisemitismo, destinate a tutto il personale della scuola; attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo; dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto delle diversità all'interno del curriculum di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi; promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato; promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché nell'ambito delle attività associative e sportive, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo. L'articolo 3, infine, stabilisce che il diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possa essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, *slogan*, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dal provvedimento in esame.

In conclusione, stante l'identità di contenuto, fa presente come la discussione dei disegni di legge procederà congiuntamente e auspica un confronto costruttivo e proficuo.

Ha inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che la scelta di avviare la discussione dei due disegni di legge in commento rappresenti un grave errore politico, in quanto i provvedimenti in oggetto rischiano di essere fortemente divisivi.

Peraltro, essi riprendono una risoluzione adottata dal Parlamento europeo nel 2017 che - a sua volta - fa riferimento ad un elenco di undici definizioni di antisemitismo su molte delle quali si è aperto, nei mesi scorsi, un aspro dibattito caratterizzato da forti polemiche e divisioni anche all'interno del mondo

ebraico.

Paventa, quindi, il rischio che due concetti molto diversi come l'antisemitismo e l'antisionismo rischiano di essere sovrapposti.

Inoltre, l'articolo 3 di entrambi i disegni di legge prospetta la possibilità che il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione o riunione pubblica per ragioni di moralità trovi motivazione anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita, ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dai medesimi disegni di legge.

L'esame di tali provvedimenti rappresenta dunque un grave errore politico, ancor più alla luce dell'intenzione manifestata ieri dal Primo Ministro israeliano di procedere all'annessione della striscia di Gaza. Infatti, invece di focalizzare l'attenzione sulla necessità di lavorare per un cessate il fuoco o per una tregua, il Parlamento italiano, all'indomani dell'annuncio sull'annessione di Gaza, avvia l'esame di un disegno di legge che - se approvato - comporterebbe il rischio di perseguire come antisemita ogni manifestazione di critica alle politiche del governo Netanyahu.

In conclusione, suggerisce grande cautela per il seguito della discussione dei disegni di legge in commento.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) - associandosi alle considerazioni del senatore De Cristofaro - osserva come diversi esponenti della maggioranza abbiano, in passato, sottolineato spesso che non è possibile legiferare sulla base dell'emotività.

Invece, oggi, a pochi giorni dagli episodi verificatisi nell'autogrill di Lainate, si avvia l'esame di provvedimenti che rischiano di innescare un cortocircuito. Infatti, si richiamano definizioni di antisemitismo controverse e si prospetta la possibilità di negare l'autorizzazione a svolgere manifestazioni, con il rischio di scadere in una censura preventiva della libertà di manifestazione e di espressione.

Rammenta come i gruppi dell'attuale maggioranza, nel 2019, si siano astenuti sulla deliberazione istitutiva della Commissione per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo - presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre - paventando il rischio di dare vita ad una struttura liberticida. Senza voler soffermarsi su episodi che hanno coinvolto alcuni esponenti di Gioventù nazionale, risulta curioso che chi, in passato, ha espresso dubbi sulla "Commissione Segre" si scopra oggi paladino della lotta all'antisemitismo.

In conclusione, ritiene inopportuno aver avviato la discussione dei disegni di legge in commento.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) reputa necessario focalizzarsi sul fenomeno dell'antisemitismo e sull'esigenza di adottare ogni azione utile a contrastarlo.

Pur nella consapevolezza della chiara distinzione tra antisemitismo e antisionismo, ritiene inaccettabile utilizzare quest'ultimo per mascherare un sentimento antisemita.

Dichiara la disponibilità a svolgere ogni opportuno approfondimento sui disegni di legge in discussione, mantenendo ferma la necessità di tutelare il mondo ebraico da ogni episodio di minaccia o violenza.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rimarca come nessuno dei componenti della Commissione sottovaluti la gravità dei numerosi fenomeni di antisemitismo verificatisi di recente in Italia e in Europa, episodi a cui il Partito democratico ha guardato con grande attenzione e preoccupazione.

Non va però dimenticato come siano già vigenti leggi che perseguono atti e affermazioni antisemite. Purtroppo, anche dopo l'immane tragedia della Shoah, non si è ancora riusciti ad estirpare la pianta dell'antisemitismo.

Rammenta poi l'intervento svolto oggi in Assemblea dal senatore Verducci, che ha dato conto di una recente visita istituzionale al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Se si vuole essere intellettualmente onesti, occorre poi sottolineare come le vicende in corso nella striscia di Gaza interrogino le nostre coscienze e il nostro ruolo di parlamentari.

Nel manifestare la disponibilità ad un confronto serio e costruttivo, auspica che non si voglia aprire una discussione strumentale e controproducente.

Pur non volendo giudicare le intenzioni personali dei proponenti e della relatrice, ritiene che i disegni

di legge suscitino diverse perplessità e ricorda come il Parlamento non sia ancora riuscito ad approvare leggi volte a vietare manifestazioni neofasciste e neonaziste promosse da organizzazioni che non rispettano minimamente il pluralismo, le diversità e i diritti delle minoranze.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) rammenta come la posizione storica della Lega sia quella di garantire a tutti la massima libertà di espressione.

Rileva come l'articolo 3 dei disegni di legge in discussione sia suscettibile di modifiche, ferma restando la necessità di individuare un punto di equilibrio. Ricorda, al riguardo, come storicamente le azioni di antisemitismo non abbiano avuto origine da atti concreti, bensì da *slogan* e manifestazioni caratterizzate dal ricorso a manifestazioni di odio.

Non risulta quindi inopportuno proseguire nella discussione dei disegni di legge, tenendo doverosamente distinti gli episodi di antisemitismo dalle valutazioni sulla linea politica dell'attuale governo d'Israele.

La senatrice [GELMINI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) condivide le osservazioni del senatore Tosato e ritiene che i disegni di legge rappresentino una risposta opportuna agli episodi di violenza fisica e verbale verso il mondo ebraico.

Nel sottolineare come non vadano mai dimenticate le pesanti responsabilità di Hamas per la tragica situazione della striscia di Gaza, fa presente come le legittime valutazioni negative sul governo Netanyahu non possano riverberarsi in atti ostili generalizzati verso persone di fede ebraica.

Da ultimo, rileva come episodi di violenza verbale verificatisi in recenti manifestazioni, oltre a suscitare disgusto, sporchino l'immagine di un paese pacifico come l'Italia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel condividere le argomentazioni espresse dai senatori dei gruppi di opposizione, rammenta come la vigente legge n. 205 del 1993 (cosiddetta "legge Mancino") di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 punisca con pene molto severe gli atti o la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero basati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Reputa quindi che i disegni di legge in discussione abbiano un sapore strumentale e rischino di ingenerare confusione.

I senatori [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), [PARRINI](#) (*PD-IDP*), [VALENTE](#) (*PD-IDP*), [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), [GAUDIANO](#) (*M5S*), [MAIORINO](#) (*M5S*) e [CATALDI](#) (*M5S*) chiedono, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, che l'esame dei disegni di legge in titolo sia rimesso in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#), rilevato che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori, avverte che l'esame dei disegni di legge proseguirà in sede referente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di considerare acquisite le fasi procedurali svolte in sede redigente e di tenere aperta la discussione generale, in vista del possibile svolgimento di un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per ringraziare i senatori intervenuti, sottolineando l'importanza del confronto, anche nella differenza delle rispettive posizioni. Pur nella consapevolezza della delicatezza del contesto storico in cui ci si muove, ritiene che l'esame dei provvedimenti non sia inopportuno, peraltro in un Paese come l'Italia dove sono state adottate le leggi razziali.

Nel richiamare la propria esperienza nella "Commissione Segre" sia nell'attuale che nella passata legislatura, osserva come i disegni di legge rappresentino un'ottima base di partenza, ma non siano assolutamente blindati.

Reputa, infine, opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 9 settembre il termine entro cui indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due per gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (n. 289)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50. Esame e rinvio.)

La relatrice **GELMINI** (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra l'atto del Governo in titolo, sottolineando, in via preliminare, che l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare" ha previsto che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo siano definite, in deroga al predetto articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le nuove norme hanno quindi introdotto una diversa e derogatoria modulazione procedimentale in tema di ingressi per motivi di lavoro di cittadini non comunitari, accorpando in un unico atto la programmazione triennale, differentemente da quanto indicato nel Testo unico sull'immigrazione, che contempla: il d.P.R. di programmazione triennale e il d.P.C.m. annuale di determinazione delle quote. Si ricorda, poi, che l'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024, ha esteso la durata temporale della disciplina derogatoria anche al triennio 2026-2028.

Ai fini della predisposizione dello schema di d.P.C.m., comunemente noto come "decreto flussi", la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione (ossia le associazioni di stranieri e le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore), nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.

Il "decreto flussi" indica i criteri generali per la definizione degli ingressi di lavoratori stranieri, che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica, inoltre, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal Testo unico sull'immigrazione, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori "decreti flussi" possono essere adottati durante il triennio di riferimento.

Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i "decreti flussi" sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Il decreto-legge n. 20 del 2023 ha previsto l'assegnazione di quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo dà quindi attuazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del citato decreto-legge n. 20 del 2023. Esso è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme alle amministrazioni competenti per materia.

Lo schema ripropone l'articolazione del "decreto flussi" per il triennio 2023-2025.

In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni di alcuni termini e riferimenti normativi ricorrenti nel provvedimento. In particolare, sono state introdotte le definizioni di "altre industrie", "altri servizi" e "servizi turistici", utilizzando la classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.

L'articolo 2 detta i criteri comuni per il governo dei flussi di ingresso sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse. Viene in primo luogo affermata l'esigenza di una correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come segnalato nella relazione illustrativa, tale principio, tuttavia, non può in alcun modo implicare la mera traduzione in chiave normativa dei fabbisogni comunicati dalle parti sociali, ma comporta la considerazione congiunta di un ampio insieme di fattori, fra i quali anche: l'analisi dei dati del triennio precedente relativi a richieste di nulla osta al lavoro, richieste di visti di ingresso, permessi di lavoro rilasciati e contratti di lavoro effettivamente stipulati; l'analisi dei dati della precompilazione dell'autunno 2024; la valutazione della capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali; la disponibilità di risorse amministrative sufficienti a gestire il complesso procedimento di selezione e ingresso in Italia di lavoratori stranieri entro e al di fuori delle quote, ai fini di una piena salvaguardia di tutti gli interessi pubblici coinvolti, ivi incluse le esigenze di sicurezza nazionale.

Gli altri criteri stabiliti dall'articolo 2 riguardano: l'estensione dei settori economici considerati nella programmazione, individuati, sulla base dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, per gruppi di attività coerenti con la classificazione ATECO 2025; il potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità; l'incentivazione degli accordi con i Paesi di origine e di transito quale strumento prioritario per conseguire l'obiettivo di facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare; l'incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale, che non sono ancora sufficienti rispetto alle esigenze della produzione nazionale; il sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 3 detta i criteri specifici per la definizione delle quote di ingresso per il triennio di riferimento. Alla lettera *a*) vi è la previsione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi in materia con l'Italia. Nel triennio 2023-2025, come segnalato nella relazione illustrativa, gli ingressi a tale titolo sono stati minimi, ma vi è da considerare la difficoltà di giungere ad accordi in materia con gli Stati di origine e il tempo necessario affinché le campagne mediatiche raggiungano i loro destinatari. Di qui, comunque, la previsione che le quote preferenziali in commento siano commisurate agli ingressi effettivamente avvenuti nel triennio precedente.

Alla lettera *b*) si dispone il mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore dell'assistenza familiare, nel quale le richieste di nulla osta al lavoro sono risultate numerose anche nel corso del *click day* del febbraio 2025.

Alla lettera *c*) è stata introdotta la previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o *ex* cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi, individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1-*octies*, del Testo Unico sull'immigrazione.

All'articolo 4 sono indicati i criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote.

L'obiettivo del Governo, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, è di favorire, anche nel

triennio 2026-2028, l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote (lettera *a*)), anche nell'accennata prospettiva di un progressivo superamento del meccanismo del *click day*.

Anche nell'ambito degli ingressi fuori quota, appare fondamentale lo strumento degli accordi internazionali, in particolare (lettera *b*)) di quelli in materia di rimpatrio, che danno titolo ai lavoratori dei Paesi sottoscrittori ad ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 20 del 2023.

Per i lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che abbiano completato attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine, si prevede (lettera *c*)) il potenziamento del canale di ingresso di cui all'articolo 23, commi 1 e 2-*bis*, del Testo unico, come modificati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023.

Viene confermato (lettera *d*)) anche per il prossimo triennio l'obiettivo della valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Testo unico, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Il Governo, infine, è orientato (lettera *e*)) a proporre la stabile conferma, senza limiti numerici, della previsione (contenuta in via sperimentale, limitatamente al 2025, nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2024) di ingressi per lavoro subordinato non stagionale fuori quota nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 62 del 2024, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 29 del 2024.

In coerenza con i criteri sopra indicati, all'articolo 5 sono fissate le quote complessive di ingressi, pari a 164.850 unità per l'anno 2026, 165.850 unità per l'anno 2027 e 166.850 unità per l'anno 2028. Nel triennio, le quote ammontano quindi a 497.550 unità, con un aumento di 29.100 unità rispetto al triennio 2023-2025.

L'articolo 6 disciplina gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo: nel triennio, si tratta di 230.550 unità.

Il comma 1, in particolare, definisce i settori economici, individuati sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, per le esigenze dei quali tali ingressi sono autorizzati. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia il superamento dell'indicazione mista di settori economici e di specifiche professionalità che contraddistingueva la corrispondente disposizione del decreto flussi per il triennio 2023-2025.

Nei commi da 2 a 4 sono definite le sub-quote a valere sul numero complessivo di ingressi autorizzato dal comma 1.

In dettaglio, nel comma 2 - a differenza del precedente decreto flussi - sono stati accorpati gli ingressi derivanti da accordi di cooperazione in essere in ambito migratorio e gli ingressi collegati ad accordi con Paesi che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Nel complesso si tratta di 43.000 unità per il 2026, 51.000 unità per il 2027 e 59.000 unità per il 2028.

Il comma 3, lettera *a*), riguarda la sub-quota per gli ingressi in Italia di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela; la lettera *b*) riguarda la sub-quota per gli ingressi degli apolidi e dei rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che si incrementa del 60 per cento su base annua rispetto al triennio precedente; la lettera *c*), invece, concerne gli ingressi riservati ai lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare.

Il comma 4 conferma le disposizioni del decreto flussi 2023-2025 relativamente agli ingressi per lavoro autonomo per specifiche causali.

Passando all'articolo 7, esso definisce, al comma 1, gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale, nei settori agricolo e turistico, che sono stabiliti nel numero massimo di 88.000 per il 2026,

89.000 per il 2027 e 90.000 per il 2028. Tali valori costituiscono una sintesi tra il fabbisogno di lavoratori stagionali comunicato dalle parti sociali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il numero - più basso - di domande di nulla osta al lavoro stagionale effettivamente presentate per il 2025.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di adottare decreti flussi integrativi, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 20 del 2023, qualora il numero delle domande di nulla osta al lavoro stagionale presentate nel triennio superasse effettivamente le quote stabilite.

Nei commi da 2 a 5 sono disciplinate le sub-quote a valere sul numero massimo di ingressi di cui al comma 1.

Al comma 2 sono stati previsti ingressi, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; si tratta di 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 unità nel 2028.

Al comma 3 vengono aumentate le quote riservate ai lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Al comma 4 viene confermata la riserva di una quota, pari a 47.000 unità annue, relativa ai lavoratori stranieri, le cui istanze di nulla osta siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo.

Analogamente, al comma 5, viene riservata alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore turistico più rappresentative a livello nazionale una quota corrispondente al fabbisogno comunicato per tale settore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028.

L'articolo 8 detta i termini per la presentazione delle domande, prevedendo, al comma 1, una fase di precompilazione dei moduli di domanda per la presentazione di richiesta di nulla osta al lavoro, nell'ambito delle quote previste, rispettivamente, per il lavoro subordinato non stagionale e autonomo e il lavoro subordinato stagionale. Il comma 2 detta i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta nell'ambito delle quote sopraindicate. Al comma 3 si prevede che il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.

L'articolo 9, infine, detta norme attuative dello schema di decreto in esame: ripartizione territoriale delle quote (comma 1); fissazione del termine entro il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la ripartizione delle quote (comma 2); diversa suddivisione delle quote non utilizzate (comma 3); emanazione di una circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per stabilire ulteriori norme attuative del presente provvedimento (comma 4); modalità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2-bis, del Testo unico per l'immigrazione (comma 5).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come il parere sull'atto in titolo debba essere espresso entro il prossimo 3 settembre.

Tuttavia, rappresenta fin d'ora l'opportunità di esprimere il parere nella settimana successiva, per consentire un adeguato approfondimento istruttorio, e chiede la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per svolgere un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica le determinazioni adottate all'unanimità, in sede di Ufficio di Presidenza,

sulla programmazione dei lavori dopo la sospensione estiva.

In particolare, si è convenuto di riprendere i lavori alle ore 15 di martedì 9 settembre, con il prosieguo del disegno di legge n. 1184 sulla semplificazione delle attività economiche e con l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 289 ("decreto flussi").

Nella giornata di mercoledì 10 settembre, alle ore 9, proseguirà l'esame del disegno di legge n. 1184 e del disegno di legge n. 1451 relativo ai ballottaggi nei grandi comuni.

Giovedì 11, alle ore 9, proseguirà l'esame degli argomenti non conclusi.

Inoltre, previo accordo con la presidenza della Commissione giustizia, mercoledì 10 settembre, al termine dell'Assemblea, potrebbe tenersi una seduta delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, per proseguire l'esame del disegno di legge 1457 sulla Corte dei conti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato dal relatore l'emendamento 10.0.601 (pubblicato in allegato).

Propone di fissare alle ore 15 di domani, mercoledì 6 agosto 2025, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate domani, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 8,30, 14 e 20, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni relative al commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e al finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il decreto-legge risponde all'esigenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenas, in presenza di criticità organizzative e gestionali dell'Agenzia stessa, in relazione alle dimissioni del direttore generale e alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi;

considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, ferme restando le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 per gli eventuali incarichi che il commissario abbia in corso al momento della nomina, sia ammesso il cumulo con incarichi non ancora in corso al momento della nomina.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184](#)

Art. 10

10.0.601

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13)

1. All'articolo 55, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole da «del Consiglio di amministrazione» fino a «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.», sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze».»

